

COMUNE DI TIRANO

STATUTO

Delibera n. 2 del 23.2.2007

Titolo I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 *Principi fondamentali*

1. Il comune di Tirano è ente locale territoriale autonomo, è espressione della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi dettati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi e dalle altre fonti sovraordinate.

2. Al centro dell'azione di governo del comune è la persona e la sua valorizzazione attraverso l'attenta considerazione dei diversi ambiti nei quali essa si esprime: la famiglia, il lavoro, la società civile, il tempo libero.

3. L'autogoverno del comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto e con i regolamenti di attuazione dello stesso.

Art. 2 *Elementi costitutivi e identificativi*

1. Elementi costitutivi del comune sono il territorio e la popolazione su di esso residente.

2. Il territorio del comune di Tirano confina:

- a nord con la Confederazione Elvetica;
- a est con il territorio dei comuni di Sernio e Vervio;
- a sud con la provincia di Brescia;
- a ovest con il territorio del comune di Villa di Tirano.

3. Nel territorio del comune di Tirano sono individuate le seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità:

- a) Baruffini;
- b) Cologna;
- c) Madonna;
- d) Roncaiola;

4. L'azione di governo del comune è esercitata nell'ambito territoriale; chiunque si trovi sul territorio del comune deve rispettare il presente statuto ed ogni atto adottato in conformità allo stesso e alla legge.

5. L'estensione territoriale del comune può essere modificata con le modalità previste dalla legge, sentita comunque la popolazione del comune che esprime il proprio parere mediante referendum.

6. Sede del comune di Tirano è palazzo Marinoni, ove si riuniscono gli organi dell'ente, salvo esigenze particolari.

7. Lo stemma del comune di Tirano è costituito da scudetto, con sovrastante corona, bipartito di bianco (a sinistra) e rosso (a destra) con aquila centrale su cinta muraria turrita.

8. Il gonfalone bipartito di bianco e di rosso recante al centro lo stemma del comune e la scritta "Comune di Tirano" può essere esibito nelle cerimonie o in altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal sindaco o da un rappresentante del comune.

9. Al comune di Tirano è riconosciuto il titolo di «città» giusto il decreto del Presidente della Repubblica n.13 del 3 febbraio 1998.

10. L'uso e la riproduzione dei simboli del comune devono essere sempre autorizzati dal sindaco.

Art. 3 Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai principi, ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune favorisce e stimola la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio.

3. Il comune si impegna a favorire l'adeguata rappresentanza delle donne negli organi istituzionali e la partecipazione delle stesse ad ogni forma di attività, promuovendo interventi ed iniziative al riguardo.

4. Il comune riconosce la libera professione di ogni fede religiosa, purché pacificamente manifestata.

5. Il comune favorisce l'integrazione degli immigrati stranieri residenti, promuovendo l'apprendimento della lingua italiana e la conoscenza delle leggi e della cultura locale.

6. Il comune promuove l'espressione culturale e artistica, la ricerca e la manifestazione del pensiero e le valorizza come strumento di progresso della comunità.

7. Il comune tutela le risorse ambientali, naturali, storiche e artistiche presenti nel proprio territorio e, in particolare, salvaguarda cultura, tradizione e dialetto locali per garantirne la conservazione nel tempo. Oggetto di particolare cura e tutela dovranno essere i monumenti nei quali si è storicamente identificata la comunità tiranese.

Art. 4 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Nei rapporti con gli altri enti che operano sul territorio, nonché con le istituzioni e comunità della Confederazione Elvetica, il comune informa la propria azione ai principi di cooperazione fra le diverse forme di autonomia, anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art. 5 Albo pretorio

1. Nella sede municipale esiste l'"albo pretorio" destinato alla pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

2. Una copia del presente statuto dovrà rimanere affissa in permanenza all'albo pretorio a disposizione di tutti i cittadini.

Titolo II ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 6 Funzione normativa

1. L'attività normativa del comune deve conformarsi a quanto disposto dal presente statuto.

2. Lo statuto comunale può essere modificato, nelle forme previste dalla legge, ad iniziativa:

a) della giunta comunale;

b) di almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati al comune;

c) del 10% del corpo elettorale.

3. In ogni caso dovrà essere presentata articolata proposta che dovrà essere presa in esame dal consiglio comunale entro 90 giorni dal suo deposito nella segreteria comunale.

4. Si osservano per le modifiche le forme di pubblicità previste per lo statuto.

Art. 7 *Regolamenti*

1. In esecuzione e specificazione di quanto disposto dal presente statuto, il consiglio adotta i necessari regolamenti.

2. L'iniziativa per la adozione o modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, ad almeno 1/5 dei consiglieri o ad un decimo del corpo elettorale.

3. Ogni proposta di regolamento o di modifica, redatta in articoli, dovrà essere depositata presso la segreteria comunale e dovrà essere esaminata dal consiglio entro 90 giorni dall'avvenuto deposito.

4. Per l'approvazione dei regolamenti o loro modifiche è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

5. I regolamenti entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione degli stessi all'albo pretorio.

6. Copia di tutti i regolamenti comunali è depositata presso la segreteria a disposizione del pubblico.

Titolo III **ORGANI DEL COMUNE**

Art. 8 *Organi*

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 9 *Consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il consiglio comunale approva, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento secondo i seguenti principi:

a) rispetto dei diritti dei consiglieri, con particolare riferimento alla presentazione e discussione di proposte e di delibere;

b) garanzia e partecipazione delle minoranze;

c) pubblicità delle sedute, con esclusione delle ipotesi previste dalla legge;

d) diritto di informazione dei consiglieri e dei cittadini.

Art. 10 *Competenze e attribuzioni*

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo ed ha competenze deliberative relativamente agli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, nonché dalle altre disposizioni normative previste dalla medesima legge e dal presente statuto.

Art. 11
Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in sua assenza, dal vicesindaco.
2. In caso di impedimento del sindaco e del vicesindaco, la presidenza del consiglio viene assunta dal consigliere più anziano di età.

Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
2. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Le forme e le modalità di esercizio delle prerogative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale ed a partecipare alle sedute del consiglio ed ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.
5. I consiglieri che, immotivatamente, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti.
6. Al verificarsi del presupposto previsto dal comma precedente, il consiglio comunale, nella prima seduta utile, adotta apposita deliberazione di contestazione che va notificata all'interessato, invitandolo ad addurre eventuali giustificazioni.
7. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva alla contestazione, ove non siano pervenute giustificazioni, si pronuncia definitivamente sulla decadenza.

Art. 13
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno le seguenti commissioni permanenti:
 - a) bilancio, programmazione e funzionamento istituzionale;
 - b) urbanistica, ambiente e territorio;
 - c) servizi culturali e sociali;
 - d) attività economiche.
2. Compete alle commissioni permanenti, a seconda della competenza per materia, esprimere parere consultivo sugli argomenti prima della loro presentazione in consiglio comunale, nonché formulare, istruire ed elaborare proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.
3. Ciascuna commissione consiliare permanente è formata da 7 componenti eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno per ciascun consigliere, in modo da garantire la proporzionalità. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
4. Il consiglio comunale può altresì istituire, anche con membri esterni, commissioni temporanee o speciali, fissandone il numero dei componenti, la materia e l'eventuale durata.
5. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni che la giunta o il consiglio ritengono di sottoporre al loro esame.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di specifici argomenti: sindaco, assessori, funzionari, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche.
7. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
8. Le commissioni possono riunirsi anche congiuntamente ove gli argomenti da trattare siano di interesse comune.

Art. 14
Commissione di garanzia

1. Il consiglio comunale nomina, oltre a quelle previste dall'art. 13, una commissione permanente, denominata "Commissione di garanzia". Essa ha il compito di assicurare la effettiva partecipazione delle minoranze all'attività amministrativa del comune e di promuovere la verifica periodica dell'attuazione dei programmi da parte del sindaco e degli assessori. La commissione ha facoltà di acquisire dati e informazioni utili all'espletamento del mandato di consigliere ed all'esercizio del controllo sull'operato del sindaco, della giunta, degli uffici del comune, degli enti da esso dipendenti e delle aziende e società da esso partecipate.

2. Il sindaco, gli assessori, i titolari degli uffici del comune, di enti da esso dipendenti e di aziende e società da esso partecipate, hanno l'obbligo di fornire, ove consentito dalla legge, tutti i dati e le informazioni richieste dalla commissione di garanzia.

3. Nei casi in cui non sia consentita l'acquisizione diretta dei dati da parte della commissione, il sindaco si farà carico, in quanto possibile, di acquisirli e fornirli alla stessa.

4. La commissione di garanzia è composta da cinque consiglieri, tre dei quali di maggioranza e due di minoranza.

5. La presidenza della commissione è attribuita ad uno dei due consiglieri di minoranza eletto con il voto espresso da questi ultimi.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Nel caso in cui sia stato eletto un solo consigliere di una lista, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti al gruppo consiliare.

3. I consiglieri che abbandonano il gruppo della lista in cui sono stati eletti costituiscono il gruppo misto.

4. Ciascun gruppo comunica al segretario comunale il nome del proprio capogruppo entro il quinto giorno successivo alla prima riunione del consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti.

5. E' capogruppo del gruppo misto il consigliere designato dai componenti il gruppo stesso. In caso di mancata designazione verrà considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti.

Art. 16
Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo.

2. Essa è convocata dal sindaco, ogni qualvolta lo ritenga utile, per la programmazione dei lavori del consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

Art. 17
Linee programmatiche dell'azione amministrativa

1. Il sindaco definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e, dopo apposito dibattito, è approvato a maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati, con unica votazione.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.

4. Con l'approvazione del consuntivo, il consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche dell'azione di governo.

Art. 18

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di governo e di amministrazione del comune.

2. Essa impronta la propria attività ai principi di collegialità, di trasparenza e di efficienza.

Art. 19

Composizione della giunta comunale

1. La giunta è nominata dal sindaco ed è composta da quest'ultimo e da un numero di assessori, determinato dal sindaco, secondo le esigenze amministrative dallo stesso valutate, tra un minimo di quattro ed un massimo di sei, compreso il vicesindaco.

2. Potrà far parte della giunta un assessore non consigliere comunale purchè sia in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, non versi in condizioni di incompatibilità, non si sia presentato candidato alle elezioni comunali dalle quali è stato eletto il consiglio comunale in carica, e sia, inoltre, in possesso di adeguati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. L'assessore esterno può partecipare al consiglio comunale senza diritto di voto e può intervenire al dibattito nelle materie di propria competenza.

Art. 20

Incompatibilità degli assessori

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Art. 21

Revoca, dimissioni e cessazione dalla carica di assessore

1. Il sindaco può revocare l'incarico ad uno o più assessori.

2. La revoca, le dimissioni o la cessazione per altra causa, sono comunicate al consiglio nella sua prima adunanza.

3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore titolare di delega, il sindaco ne assume ad interim le funzioni o le delega ad un altro assessore, dandone comunicazione al consiglio.

Art. 22

Competenze e funzionamento della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Ad essa competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio, al sindaco, al segretario o ai responsabili dei servizi.

3. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal vicesindaco.

4. In caso di impedimento di entrambi, la presidenza della giunta viene assunta

dall'assessore, che sia anche consigliere comunale, più anziano di età.

Art. 23

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali, comprese le commissioni, deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dal presente statuto.

2. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Le sedute della giunta e delle commissioni sono segrete. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Si procederà con votazione a scrutinio segreto in tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. Sono da assumere in seduta segreta le deliberazioni concernenti persone, quando si debbano esprimere apprezzamenti sulle loro qualità soggettive.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 24

Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Egli presiede il consiglio e la giunta comunale. Svolge funzioni di direzione politico-amministrativa, di governo, di vigilanza e di organizzazione dell'ente così come stabilito dalla legge.

3. Il sindaco risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio comunale.

4. Egli esercita il potere di ordinanza nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Quale ufficiale di governo, il sindaco sovrintende ai compiti a tal fine attribuitigli dalla legge.

Art. 25

Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. Nel caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore, che sia anche consigliere comunale, più anziano di età.

Art. 26

Rappresentanza in giudizio

1. La decisione di agire e resistere in giudizio compete:

a) alla giunta comunale, ove la materia del contendere trovi fondamento in una deliberazione, in un provvedimento del sindaco, o comunque abbia natura di atto politico di governo;

b) all'incaricato delle funzioni dirigenziali competente per materia, ove trovi fondamento in un atto di gestione, previa acquisizione del parere non vincolante della giunta comunale.

2. La rappresentanza in giudizio del comune compete al sindaco, nel caso di cui sub a), ed allo stesso incaricato delle funzioni dirigenziali, nel caso di cui sub b).

TITOLO IV

Ordinamento amministrativo del comune

Art. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale è improntata ai criteri di legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia.
2. Cardine del modello amministrativo del comune è il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e le funzioni di gestione spettanti al direttore generale ed ai responsabili delle posizioni organizzative.
3. L'attività amministrativa del comune è finalizzata al conseguimento dei risultati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi degli organi di governo.

Art. 28

Struttura organizzativa

1. Il comune, nel riconoscere l'importante ruolo del personale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ne promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni attraverso la formazione e la qualificazione professionale.
2. L'ordinamento strutturale dell'ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile ordinato per strutture operative.
3. Ad ogni struttura è preposto un responsabile che esercita le funzioni di direzione della stessa, con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa, nell'ambito degli stanziamenti assegnati.
4. I posti di dirigente, funzionario direttivo o di alta specializzazione possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti prescritti per la qualifica da ricoprire.
5. L'assunzione di personale di cui al comma precedente può avvenire, anche al di fuori della previsione della dotazione organica, con contratti di durata non superiore al mandato del sindaco.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla scorta dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, fissa le norme di funzionamento dell'apparato burocratico e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.

Art. 29

Segretario comunale

1. Il segretario comunale, nominato dal sindaco e scelto dall'apposito albo previsto dal D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, è l'organo di vertice dell'apparato burocratico dell'ente.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. I compiti, le funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il sindaco può, ai sensi dell'art. 108 del testo unico sugli enti locali, conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale.

Art. 30

Vice-segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso

dei requisiti necessari.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art.31
Direttore generale

1. Nell'ambito delle previsioni legislative, e previa deliberazione della giunta comunale, il sindaco può nominare e revocare un direttore generale con contratto a tempo determinato con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. L'incarico dev'essere conferito a persona di comprovata esperienza e professionalità per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. Il Direttore Generale persegue gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e risponde del proprio operato al Sindaco dal quale riceve direttive per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.32
Partecipazione

1. Il comune riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita politica ed amministrativa della città.

Art.33
Definizioni

1. I cittadini possono avvalersi degli istituti dell'intervento nel procedimento amministrativo, dell'interrogazione, della petizione e della proposta per chiedere ragioni e sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale.

Art.34
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art.35
Interrogazioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco, in forma scritta, interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione che li interessino direttamente.

2. La risposta viene fornita, per iscritto ed entro il termine massimo di 60 giorni, dal sindaco, dal segretario o dal funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'oggetto dell'interrogazione.

Art.36
Petizioni

1. Almeno dieci cittadini possono rivolgersi in forma scritta agli organi di governo del

comune per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre loro necessità.

2. L'organo competente, entro 60 giorni dalla data di presentazione, procede all'esame della petizione e predispone le ipotesi di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone la motivata archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

4. I cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età sono abilitati all'esercizio del diritto di petizione.

Art. 37 Proposte

1. Almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune possono avanzare, per l'adozione di atti amministrativi, proposte che il sindaco trasmette entro 30 giorni all'organo competente il quale le esamina entro i 60 giorni successivi, previa audizione dei proponenti ove siano necessari chiarimenti.

2. Al primo firmatario verrà data comunicazione del provvedimento adottato entro 30 giorni dall'esame della proposta stessa.

Art. 38 Referendum

1. Su materie di esclusiva competenza comunale è possibile indire referendum consultivo.

2. Le iniziative referendarie possono riguardare qualsiasi argomento sul quale il consiglio comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione di:

- a) questioni concernenti persone;
- b) regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- c) bilanci e tributi;
- d) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge che rendano di fatto impossibile l'attuazione del referendum;
- e) materie che abbiano già formato oggetto di referendum nei precedenti cinque anni.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) la giunta comunale;
- b) il 10% del corpo elettorale;
- c) la metà dei consiglieri comunali arrotondata all'unità inferiore.

4. In uno stesso anno si può effettuare un'unica tornata referendaria.

5. Non possono essere presentate richieste di referendum nell'ultimo anno di mandato amministrativo.

Art. 39 Procedimento

1. I soggetti promotori sono tenuti a presentare al sindaco la proposta di referendum contenente il testo del quesito, formulato in modo chiaro e comprensibile, che si intende sottoporre al voto popolare.

2. Qualora l'iniziativa venga esercitata dagli elettori, i promotori sono tenuti a presentarsi, in un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, presso l'ufficio del segretario comunale muniti di idoneo certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune al fine di ottenere l'autenticazione dei modelli predisposti per la raccolta delle firme.

3. La raccolta delle firme deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di

vidimazione dei modelli.

4. Le firme dei sottoscrittori, che verranno autenticate ai sensi di legge, dovranno essere accompagnate dall'indicazione chiara del nome, cognome, data e luogo di nascita.

5. Nell'ipotesi in cui la proposta venga presentata dai componenti il consiglio comunale, le sottoscrizioni dovranno essere rese alla presenza del segretario comunale o di un suo delegato.

6. Le proposte della giunta comunale sono presentate con apposita deliberazione.

7. La proposta formulata a norma dei commi precedenti deve essere depositata presso l'ufficio del segretario comunale il quale provvederà al rilascio di ricevuta.

8. Entro i successivi 30 giorni, un'apposita commissione tecnica composta dal segretario comunale, che la presiede, e da altri due membri scelti dallo stesso, esamina la conformità alla legge ed al presente statuto della proposta presentata e delibera in ordine alla sua ammissibilità.

9. Ricevuta comunicazione della determinazione della commissione tecnica di cui al precedente comma, il sindaco, entro 30 giorni, indice con decreto il referendum consultivo popolare, fissando la data di convocazione non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'emanazione del proprio decreto.

10. Ai fini della consultazione referendaria sono considerati elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data di indizione del referendum.

11. Per la composizione dei seggi elettorali, per lo svolgimento delle operazioni di consultazione popolare e per quant'altro non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di referendum.

Art.40

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum si intende approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli tra quelli validamente espressi.

2. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del sindaco, il consiglio delibera al riguardo.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.41

Pubblicazione

1. Il presente statuto, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Art.42

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

2. Lo statuto è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art.43
Revisione dello statuto

1. Alle modifiche statutarie si applicano le stesse disposizioni per l'approvazione degli statuti previste dalla legge, nonché quelle dei precedenti artt. 41 e 42.
2. Ove si addivenisse all'abrogazione totale dello statuto, la proposta di abrogazione deve essere presentata al Consiglio comunale contestualmente a quella di approvazione di un nuovo statuto.

Art.44
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale approva il regolamento per il suo funzionamento e delle commissioni consiliari.

Art.45
Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili contenute in atti normativi del Comune.